



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

LA GESTIONE DEI RIFIUTI

OGGETTO: Regolamento Comunale per il servizio di Igiene Ambientale
D.Lgs. 22/97.

Visto:
IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

IL TECNICO
Arch. Antonio Giordano

ORTONA, li _____

LA GESTIONE DEI RIFIUTI

TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

	PAG.
Articolo 1: Oggetto del Regolamento	4
Articolo 2: Principi Generali	4
Articolo 3: Assunzione del servizio in privativa	4
Articolo 4: Definizione e classificazione dei rifiuti	4
Articolo 5: Classificazione dei rifiuti urbani	5
Articolo 6: Rifiuti speciali assimilati agli urbani	5
Articolo 7: Rifiuti speciali	6
Articolo 8: Rifiuti pericolosi	7
Articolo 9: Rifiuti esclusi dal regolamento	7

TITOLO II - RIFIUTI URBANI

	PAG.
Articolo 10: Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale	8
Articolo 11: Modalità di conferimento dei rifiuti interni non ingombranti e speciali assimilati ...	8
Articolo 12: Raccolta trasporto e spazzamento	9
Articolo 13: Modalità di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati	9
Articolo 14: Norme relative ai contenitori	10

TITOLO III - RACCOLTA DIFFERENZIATA

	PAG.
Articolo 15: Istituzione e scopo del servizio	12
Articolo 16: Servizi relativi alla raccolta differenziata	12
Articolo 17: Modalità di conferimento dei rifiuti organici umidi e secchi	12
Articolo 18: Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili	13
Articolo 19: Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni ..	13
Articolo 20: Modalità di conferimento dei rifiuti interni ingombranti	13
Articolo 21: Modalità di conferimento dei beni durevoli	14
Articolo 22: Rifiuti Urbani Pericolosi	14
Articolo 23: Organizzazione della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi	14
Articolo 24: Servizi vari di pulizia	14
Articolo 25: Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti	15
Articolo 26: Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti	15
Articolo 27: Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti	15

Articolo 28:	Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	16
Articolo 29:	Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	16
Articolo 30:	Contenitori porta rifiuti	16
Articolo 31:	Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche	16
Articolo 32:	Attività di volantinagg	16
Articolo 33:	Attività di carico e scarico di merci e materiali	17
Articolo 34:	Pozzetti stradali e spurgo fogne	17
Articolo 35:	Carogne di animali	17
Articolo 36:	Animali	17
Articolo 37:	Informazione agli utenti	17
Articolo 38:	Rapporti con i Consorzi nazionali obbligatori	18

TITOLO IV - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

		PAG.
Articolo 39:	Smaltimento rifiuti speciali	19
Articolo 40:	Rifiuti speciali assimilati	19
Articolo 41:	Cave e cantieri	19
Articolo 42:	Veicoli a motore, rimorchi e simili	19
Articolo 43:	Rifiuti inerti	20

TITOLO V - RIFIUTI PERICOLOSI

		PAG.
Articolo 44:	Rifiuti pericolosi	21

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

		PAG.
Articolo 45:	Pubblicità del regolamento	22
Articolo 46:	Sanzioni	22
Articolo 47:	Entrata in vigore del regolamento	23
Articolo 48:	Casi non previsti dal presente regolamento	23
Articolo 49:	Norme abrogate	23
Articolo 50:	Variazioni al regolamento	23

TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 1: Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina ai sensi del D. L.vo. 22/97 lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta; stabilisce norme per garantire la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione, anche per i rifiuti prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui sopra; favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia; prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Articolo 2: Principi Generali

1. Tutta l'attività comunale relativa alla gestione dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, debbono essere tutelati l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singolo cittadini;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) debbono essere salvaguardate la fauna, la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi ogni materiale ed energia;
- f) devono essere favoriti sistemi di raccolta tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

2. In tal senso il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzioni dei rifiuti.

Articolo 3: Assunzione del servizio in privativa.

1. Tutti i servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 39 della legge 146/94 e del presente regolamento, costituiscono attività di pubblico interesse e sono svolti in regime di privativa nell'ambito di tutto il territorio comunale e vengono assunti direttamente dal Comune ai sensi dell'art.21 del D. L.vo n.22/97, che si espleta secondo le esigenze di qualità del servizio e di economicità dello stesso.

2. Ricorrendo le condizioni e il pubblico interesse tutti i servizi o alcuni di essi potranno essere affidati in concessione o in appalti ai sensi della Legge n°142/90 e 157/95.

Articolo 4: Definizione e classificazione dei rifiuti.

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nell'allegato "A" del D.Lgs. n.22/97 e di cui il detentore se ne disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

2. Ai sensi del presente regolamento i rifiuti sono classificati in:

- RIFIUTI URBANI
- RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
- RIFIUTI SPECIALI
- RIFIUTI PERICOLOSI

Articolo 5: Classificazione dei rifiuti urbani:

1. Sono rifiuti urbani:

- a)- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b)- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D. L.vo 22/97
- c)- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, battigie e pelo acqueo in ambito portuale;
- d)- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge e battigie marittime, sulle rive dei corsi d' acqua e sul pelo delle acque in ambito portuale;
- e)- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, impianti di depurazione;
- f)- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), d) ed e).

Articolo 6: Rifiuti speciali assimilati agli urbani.

1. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 18, secondo comma, punto d), del D. Lavo.22/97 che fisserà i criteri per l'assimilazione quali - quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi dell'Art. 39 della L. 146/94, quelli indicati al n°1 punto 1.1.1. del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 915/82; che qui di seguito si riportano a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
- contenitori vuoti (fusti vuoti di vetro, plastica e metallo, latta o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica e cellophane, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammento e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segnature;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto, di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli del punto 2) terzo comma dell'art.2 del D.P.R. 915/82;
- imbottiture ed isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lana di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (legno, gesso, plastica e simili);

- frammento di manufatti di stucco o gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, fili di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri adesivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, parte di alimenti deteriorati, anche inscatolati e comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione della frutta e ortaggi, caseina, sanse esaurite e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti dalla lavorazione basata su processi meccanici (bucce, baccelli, pule, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

2. Sono, inoltre, considerati rifiuti speciali assimilati agli urbani, le frazioni di rifiuto soggette a raccolta differenziata così come specificati:

b) rifiuti liquidi

b1) oli e grassi vegetali e animali residui della cottura degli animali presso luoghi di ristorazione collettiva;

c) rifiuti organici compostabili:

c1) rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale;

c2) rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo – cellulósici, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno;

d) rifiuti solidi:

d1) rifiuti ingombranti;

d2) materiali in vetro;

d3) contenitori plastica;

d4) carta e cartone;

d5) frigoriferi o frigocongelatori e simili;

d6) componenti elettronici provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi.

3. Sono, inoltre considerati assimilati ai rifiuti solidi urbani le frazioni di rifiuti ospedalieri, secondo le norme del Decreto n°219 del 26/06/2000.

Articolo 7: Rifiuti speciali.

1. Sono rifiuti speciali:

a)- i rifiuti di attività agricole e agro-industriali, i rifiuti provenienti dall'esercizio dell'attività agricola sul fondo, sono esclusi da tale classificazione i locali destinati ad abitazione del conduttore del fondo;

b)- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

c)- i rifiuti da lavorazioni industriali;

d)- i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e)- i rifiuti da attività... commerciali;

f)- i rifiuti da attività... di servizio;

g)- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, materiali spiaggiati quali alghe e quant' altro il mare può spiaggiare;

h)- i rifiuti derivanti da attività sanitarie, sono esclusi quelli classificati come assimilati agli urbani ai sensi del Decreto del Ministro dell'ambiente 25/05/89; in attesa del D.M. previsto dall'art.45 del D. L.vo 22/97;

i)- i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti, i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, natanti e parti di essi abbandonati sul territorio comunale, comunque lasciati incustoditi; fatte salve le norme del D.Lgs. 22/97 art.46 - comma 10.

Articolo 8: Rifiuti pericolosi.

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato “D” del D. Lgs. 22/97.

Articolo 9: Rifiuti esclusi dal regolamento.

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i rifiuti precisati nell'elenco di cui all'art.8 del D. L.vo 22/97.

TITOLO II RIFIUTI URBANI

Articolo 10: Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale.

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per Servizio di Igiene Ambientale si intende il complesso delle seguenti attività:

- conferimento
- raccolta
- trasporto
- spazzamento
- trattamento
- smaltimento finale

nonché il controllo di queste operazioni è istituito ed attivato su tutto il territorio comunale.

2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici, non compresi nella perimetrazione di centri abitati (capoluogo - frazioni - nuclei abitativi, nelle case coloniche ed edifici sparsi; ivi compresi i centri commerciali e produttivi.

3. Successivamente all'approvazione del presente regolamento tali perimetri possono essere aggiornati o modificati tramite ordinanza sindacale.

4. E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

5. E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto.

6. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.

7. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

Articolo 11: Modalità di conferimento dei rifiuti interni non ingombranti e speciali assimilati.

1. I rifiuti urbani interni non ingombranti e quelli speciali assimilati (così come definiti rispettivamente all'articolo 5, lettera a) e articolo 6 del presente Regolamento) devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione e cattivo odore.

2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti, negli orari stabiliti con ordinanza sindacale e che risultano evidenziati in una nota apposta sugli stessi contenitori.

3. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:

- i rifiuti urbani interni ingombranti;
- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti speciali non assimilabili;
- sostanze allo stato liquido;
- materiali in fase di combustione;

-materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli, ecc.).

4. E' vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.

5. I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei contenitori, ma devono essere raccolti in sacchetti o simili per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso, il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino. E' vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

6. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità

Articolo 12: Raccolta trasporto e spazzamento.

1. La raccolta, il trasporto e lo spazzamento dei rifiuti urbani devono essere eseguiti in modo da evitare ogni dispersione di materiali, ogni esalazione maleodorante ed ogni offesa la decoro, al fine di assicurare un forte tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano.

2. La sosta dei veicoli e dei contenitori destinati al trasporto al conferimento e alla raccolta dei rifiuti deve essere limitata al tempo strettamente necessario alle relative operazioni tecniche.

3. I cassonetti destinati al conferimento dei rifiuti devono essere posizionati secondo i criteri di massima funzionalità del servizio, sotto i profili economico, igienico e organizzativo del servizio medesimo e devono essere individuati su suolo pubblico o aperto al pubblico, svuotati e disinfettati secondo i criteri sopra citati e posizionati a norma del codice della strada.

Articolo 13: Modalità di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.

1. Le modalità di effettuazione del servizio dei rifiuti del presente articolo sono stabilite dal gestore mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.

2. Le zone omogenee si possono suddividere in:

-intensiva

-semi-intensiva

-mista

-industriali ed artigianali

-estensiva

-rurale (utenze sparse)

3. Per una razionale organizzazione del servizio, anche al fine dei costi, la raccolta dovrà essere organizzata e programmata per la raccolta differenziata dei R.S.U. degli assimilati, degli ingombranti per il recupero ed il riciclaggio degli stessi.

4. Tale raccolta dovrà essere attivata per tutte le tipologie dei rifiuti citati in detto regolamento e con modalità che meglio si addicono ad ogni tipologia di rifiuti e per ogni zona omogenea. Il tutto secondo le direttive statali, regionali e provinciali ed in riferimento agli ambiti territoriali ottimali e comunque partendo dall'attuale sistema di raccolta per poter raggiungere gli attuali obiettivi fissati dal D.Lgs. 22/97.

5. Non vengono stabilite particolari distanze per i cassonetti posizionati a bordo strada, in quanto il servizio è garantito su tutto il territorio comunale, indipendentemente da tali distanze, che potranno essere prese in considerazione eventualmente in fase di redazione del regolamento relativo alla tariffa sui rifiuti.

In particolare, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 22/97 i rifiuti urbani dovranno essere conferiti nel contenitore più vicino e se questi per particolari circostanze risulta pieno il rifiuto andrà conferito a quello prossimo; ma mai abbandonato al di fuori di esso.

6. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dal gestore del servizio nelle seguenti occasioni: (*)

- Domeniche;
- Festività infrasettimanali;
- Festività doppie;
- 1° Maggio;
- Festività triple;
- Zone di balneazione (ogni anno dal 15/06 al 15/09)

(*) Le festività sopra riportate vengono stabilite in funzione delle esigenze del Comune e dall'esperienza del gestore del servizio.

Articolo 14: Norme relative ai contenitori.

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui all'articolo 12 e 13 del presente Regolamento, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del gestore del servizio.

2. In casi particolari, ma solo per pubblico interesse e nell'economia del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata (centri commerciali, produttivi, presidi ospedalieri, ecc.).

3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà comunque essere richiesta dagli interessati con domanda in carta bollata e potrà essere rilasciata solo dopo che gli stessi abbiano eseguito i lavori eventualmente prescritti per il posizionamento degli stessi e potrà comunque essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune comunque non assume nessuna responsabilità in dipendenza di detta autorizzazione.

4. L'area interessata dal contenitore deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo. Sempre a cura del gestore devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.

5. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

6. I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.
7. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale; sempre nei limiti delle caratteristiche delle strade.
8. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.
9. Nel rispetto delle norme igienico-sanitario, ma semprechè le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.
10. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti dal gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

TITOLO III RACCOLTA DIFFERENZIATA

Articolo 15: Istituzione e scopo del servizio.

1. Il servizio di raccolta rifiuti deve essere svolto ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 22/97, ed in particolare per la sua organizzazione ai sensi dello stesso articolo comma 2 lettera C); al fine di differenziare la raccolta nelle diverse frazioni di rifiuto e promuovere il recupero degli stessi.
2. La raccolta differenziata è finalizzata a :
 - a) attivare la cernita del rifiuto sin dalla fase di produzione tramite la separazione dei rifiuti alimentari, degli scarti alimentari o, comunque ad alto tasso di umidità dai restanti;
 - b) diminuire il flusso dei rifiuti tal quali;
 - c) diminuire le quantità di rifiuto da conferire in discarica;
 - d) favorire il recupero dei materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale;
 - e) migliorare i processi tecnologici degli impianti e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni.

Articolo 16: Servizi relativi alla raccolta differenziata.

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con il gestore del servizio, definisce determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia; le modalità del relativo conferimento vengono determinate da apposita Ordinanza Sindacale, tenuto presente quanto previsto dagli articoli 39 e 49, 10° comma, del D. Lgs. 22/97.
2. Il gestore definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione; modalità di esecuzione che deve tenere conto anche delle direttive Regionali e Provinciali.
3. La raccolta differenziata può essere organizzata anche mediante convenzioni con Associazioni e Consorzi.
4. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U.
5. Il gestore può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a discarica o all'incenerimento.

Articolo 17: Modalità di conferimento dei rifiuti organici umidi e secchi.

1. Il servizio della raccolta della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti solidi urbani, sarà assicurato con gradualità, su tutto il territorio comunale. Esso sarà avviato prioritariamente, presso le utenze collettive, pubbliche e private, quali mense, ristoranti, alberghi, ecc.

2. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata di tale componente organica umida e secca, vengono definiti in apposita Ordinanza Sindacale, che disciplinerà quanto detto al comma 1 del presente articolo e predisporrà le modalità di conferimento di detta frazione umida per ogni nucleo familiare; che all'origine dovrà provvedere alla separazione della stessa.
3. I materiali organici che possono fermentare devono essere conferiti in appositi contenitori situati in piazzole o aree appositamente individuate presso le mense, i centri di ristorazione, i mercati ed in genere presso le utenze collettive; che in riferimento alle direttive regionali e provinciali dovranno essere avviati a centri di compostaggio.
4. Tali contenitori devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte degli animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentiscibili.
5. I contenitori devono essere lavati e disinfettati secondo quanto stabilito con Ordinanza Sindacale.

Articolo 18: Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili.

1. I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani assimilati, devono essere smaltiti nei seguenti termini:
 - mediante conferimento nei cassonetti, quando si tratti di quantitativi limitati, compatibili con la capienza del cassonetto e di pezzatura adeguata e rapportata ad un nucleo familiare;
 - con le modalità previste per la raccolta di rifiuti ingombranti (articolo 20), quando si tratti di quantitativi ingenti, ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole avendo cura di avvolgere tali residui in idonei involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione;

Articolo 19: Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento dovranno essere smaltiti in discariche di I^a categoria, attraverso sistemi di raccolta separata dai normali rifiuti solidi urbani, anche se rientranti tra gli urbani, a condizione che gli stessi vengano preventivamente sottoposti ad adeguata riduzione volumetrica e sistemati in cassonetti ivi installati dal gestore del servizio e su aree appartate.
2. I rifiuti inerti derivanti dalla demolizione di opere necroforiche assoggettate alla esumazione dovranno essere smaltiti dalla ditta che ha eseguito tali operazioni secondo le modalità di cui al successivo art.43.
3. Il gestore del servizio all'interno delle aree cimiteriali dovrà dislocare appositi cestini porta rifiuti di tipologia diversa nei quali l'utente dovrà conferirvi in modo differenziato i rifiuti umidi (fiori e piante) dai secchi (ceri, candele, coperchi in alluminio, ecc.).

Articolo 20: Modalità di conferimento dei rifiuti interni ingombranti.

1. I rifiuti interni ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.

2. Il conferimento e la asportazione hanno luogo secondo modalità indicate dal gestore del servizio, secondo i seguenti criteri:

- a) Su richiesta dell'interessato, il gestore provvede alla raccolta di tali rifiuti al domicilio dell'utente tramite apposito servizio personalizzato (sistema porta a porta in giorni prestabiliti con chiamata a numero verde);
- b) presso il centro di raccolta differenziata o stazione ecologica presso il quale il cittadino va a conferire di persona il rifiuto ingombrante.

Articolo 21: Modalità di conferimento dei beni durevoli.

1. I beni durevoli per uso domestico così come individuati dal comma 5 dell'articolo 44 del D.-L.vo. 22/97:

- a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- b) televisori;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria.

ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al gestore del servizio; con le modalità di cui all'art.20.

Articolo 22: Rifiuti Urbani Pericolosi

1. In conformità a quanto stabilito dall'art.7 del D. L.vo 22/97, sono considerati rifiuti urbani pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato "D" dello stesso decreto. Inoltre sono definiti rifiuti urbani pericolosi:

- a) batterie e pile,
- b) prodotto e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e "F";
- c) prodotti farmaceutici scaduti;

2. Il servizio di raccolta e smaltimento viene istituito ai sensi dell'art.21 comma 2, del D.Lgs. 22/97.

Articolo 23: Organizzazione della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi.

1. Il servizio, come istituito al precedente articolo, è organizzato e disciplinato dall'apposito regolamento previsto dalla legislazione regionale vigente, approvato con delibera del C.C. n°..... del, con la quale si approva anche il presente regolamento.

2. La Giunta comunale coinvolgerà, inoltre i soggetti che svolgono attività di commercio dei prodotti suindicati, favorendone forme di restituzione da parte degli acquirenti.

Articolo 24: Servizi vari di pulizia. (*)

- 1. Rientrano fra i compiti affidati al gestore i seguenti servizi:
 - a)- diserbamento periodico delle aree di circolazione, dei cigli delle strade, delle aree pubbliche, manutenzione delle aiuole aree verdi pubbliche, nonché l'asportazione di qualsiasi rifiuti dalle stesse;
 - b)- pulizia, lavatura, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;

c)- pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo di base), pareti laterali ad altezza d' uomo delle gallerie di pubblico transito;

d)- pulizia delle spiagge libere demaniali (non date in concessione), battigie e specchio acqueo portuale;

e)- pulizia su chiamata (da parte dell'amministrazione Comunale, dei suoi organi o dei Corpi di Polizia) della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;

f)- pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate;

g)- altri servizi affidati all'azienda con atto del Sindaco per motivi di sicurezza o igiene (spazzamento neve e fango stradale da piogge torrenziali, ecc.)

(*) Elenco servizi indicativo, i servizi possono essere ancora integrati.

Articolo 25: Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti.

1.-Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

Articolo 26: Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti.

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

Articolo 27: Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti.

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal gestore.

2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un' ora dall'orario di chiusura.

3. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

Articolo 28: Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici.

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

Articolo 29: Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti.

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità... previste dal presente Regolamento.

Articolo 30: Contenitori porta rifiuti.

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il gestore provvede ad installare appositi contenitori porta rifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.
2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. È vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Articolo 31: Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche.

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al gestore, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione.

Articolo 32: Attività di volantinaggio.

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli.
2. È fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per manifestazioni politiche o sindacali e per comunicazioni effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri Enti pubblici o da Aziende pubbliche alla cittadinanza o all'utenza.

Articolo 33: Attività di carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Articolo 34: Pozzetti stradali e spurgo fogne.

1. Il gestore provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi. In caso di ostruzione degli stessi, il gestore deve provvedere al suo spurgo attraverso operazioni manuali o meccaniche. A tal proposito va inteso che il gestore a mezzo di idoneo autospurgo, dovrà provvedere alla disostruzione delle condotte fognanti di tutto il territorio comunale e per le unità abitative ad esse non allacciate dovrà intervenire su richiesta dell'utente allo svuotamento di pozzi neri; servizio soggetto al pagamento di tariffe deliberate dall'amministrazione Comunale.

Articolo 35: Carogne di animali.

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità... stabilite dalla U.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

Articolo 36: Animali.

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 37: Informazione agli utenti.

1. Al fine di rendere funzionante l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, il competente ufficio tecnico comunale, informa l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle:
 - a) frazioni di rifiuti da raccogliere;
 - b) modalità di conferimento;

- c) destinazione delle singole frazioni raccolte;
- d) motivazioni della raccolta differenziata;
- e) esigenze di collaborazione dei cittadini.

2. I messaggi dovranno essere tradotti in efficaci immagini da riprodursi in video cassette, manifesti murali, locandine per negozi, ecc.

Articolo 38: Rapporti con i Consorzi nazionali obbligatori.

1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata i rapporti tra il Comune e i consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi del D. L.vo. 22/97 sono disciplinati dalla convenzione prevista nello stesso decreto.

TITOLO IV SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

Articolo 39: Smaltimento rifiuti speciali.

1. Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali ed il loro smaltimento sono a carico dei produttori dei rifiuti stessi.
2. Conformemente alle disposizioni dell'art. 10 del D.Lgs. 22/97 assolve ai propri obblighi ai sensi dello stesso articolo comma 2 lettere a) - b) - c). Nel caso di attivazione, da parte del gestore del servizio, di cui all'art. 10 comma 2 lettera c) e produttori e detentori di tali rifiuti sono tenuti a conferirli al gestore del servizio, con il quale si dovrà stabilire il corrispettivo e la convenzione. Il costo del servizio e lo schema di convenzione tipo, si demanda all'approvazione del nuovo regolamento tariffario sui rifiuti.

Articolo 40: Rifiuti speciali assimilati.

1. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. 22/97, i rifiuti speciali indicati al n°1 punto 1.1.1. lett. a) della deliberazione del 27/07/84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82; il tutto in attesa dei criteri di cui all'art. 18 del D.Lgs. 22/97.

Articolo 41: Cave e cantieri.

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
2. Inoltre i proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

Articolo 42: Veicoli a motore, rimorchi e simili.

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.
2. I centri di raccolta, recupero di parti e rottamazione sono assoggettati al rilascio di concessione edilizia, nel rispetto delle norme urbanistiche, fermo restando le norme procedurali di specifica autorizzazione previste dall'art. 46 del D.Lgs. 22/97.

Articolo 43: Rifiuti inerti.

1. Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche di II categoria - tipo A.
2. In alternativa al punto 1., il gestore del servizio può attivare un centro di raccolta differenziata o stazione ecologica presso il quale il cittadino va a conferire di persona il rifiuto inerte, soggetto al pagamento di tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale.
3. Gli stessi non possono pertanto essere conferiti nei contenitori.

TITOLO V
RIFIUTI PERICOLOSI

Articolo 44: Rifiuti pericolosi.

1. Allo smaltimento dei rifiuti pericolosi, così come stabilito nell'elenco di cui all'allegato "D" del D.Lgs. 22/97, dovranno sempre provvedere gli interessati produttori nel pieno rispetto delle disposizioni di cui allo stesso decreto.

**TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 45: Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 241/90 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, unitamente a tutti gli atti inerenti e conseguenti al presente regolamento.

Articolo 46: SANZIONI.

1. Per le infrazioni alle norme del presente regolamento, attuative del D.Lgs. 22/97 si applicano le sanzioni previste dagli articoli da 50 a 55 del medesimo decreto.

2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di smaltimento rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:

- per violazioni alle norme dell'articolo 11: conferimento dei rifiuti nei contenitori fuori degli orari stabiliti o non adeguatamente confezionati:

da £ 30.000 a £ 100.000

- per violazioni alle norme dell'articolo 14: spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'amministrazione Comunale o dal gestore:

da £ 30.000 a £ 100.000

- per violazioni alle norme degli articoli 11 – 22 – 39 - 44: conferimento nei contenitori predisposti di rifiuti impropri:

- rifiuti urbani o assimilati:	da £ 50.000 a £ 150.000
- rifiuti urbani pericolosi:	da £ 100.000 a £ 300.000
- rifiuti speciali:	da £ 200.000 a £ 500.000
- rifiuti speciali pericolosi:	da £ 250.000 a £ 600.000

- per violazioni alle norme dell'articolo 32: divieto di distribuire volantini:

da £ 100.000 a £ 300.000

- per violazioni alle norme dell'articolo 34: smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali:

- rifiuti urbani:	da £ 100.000 a £ 300.000
- rifiuti speciali:	da £ 200.000 a £ 500.000
- rifiuti speciali pericolosi:	da £ 250.000 a £ 600.000

- per violazioni alle norme dell'articolo 36: contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali:

da £ 50.000 a £ 150.000

- per violazioni all'ordinanza sindacale di cui all'articolo 16, 1° comma: conferimento fuori dagli appositi cassonetti dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata:

da £ 50.000 a £ 150.000

- per violazioni alle norme dell'articolo 28: obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza:

da £ 150.000 a £ 500.000

- per violazioni alle norme dell'articolo 29: obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante e dopo l' uso delle stesse:

da £ 300.000 a £ 900.000

-per violazioni alle norme dell'articolo 43: obbligo di autocertificazione in caso di trasporto di rifiuti inerti:

da £ 400.000 a £ 1.000.000

Gli importi verranno stabiliti in funzione della infrazione del costo del servizio ad essa connesso.

Articolo 47: Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento dell'appalto concorso di cui lo stesso costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 48: Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, troveranno applicazione:

- a- le leggi nazionali e regionali disciplinanti in materia;
- b- il regolamento per la disciplina igienico-sanitaria del servizio di igiene urbana;
- c- il regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti;
- d- il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

Articolo 49: Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. In particolare è abrogato il precedente regolamento sul servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, che costituiva oggetto del precedente appalto del servizio medesimo.

Articolo 50: Variazioni al regolamento.

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle norme attualmente vigenti in materia, dandone comunicazione al gestore del servizio e all'utenza, mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune, a norma di legge.